



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

Roma, 23 febbraio 2011

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE SEZIONI UNITE

RIUNIONE MERCOLEDÌ 23 FEBBRAIO 2010

1) Ricorso ASCOLI CALCIO 1898 S.p.A.

RESPINTO

avverso le sanzioni:

- dell'inibizione per mesi 6 inflitta al Sig. Benigni Roberto, Amministratore Unico della Soc. Ascoli Calcio 1898 S.p.A.;
- dell'inibizione per mesi 6 al Sig. Collina Massimo, Consulente Amministrativo e Legale Rappresentante della Soc. Ascoli Calcio 1898 S.p.A.;
- della penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva alla società Ascoli Calcio 1898 S.p.A.; inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale - nota n. 3000/359pf10-11SP/blp del 18.11.2010 - per violazione degli artt. 10, comma 3 e 4, comma 1 C.G.S., in relazione al titolo I), paragrafo IV, lett. A), punto 2) del C.U. 117/A del 25.5.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 36/CDN del 6.12.2010)

2) Ricorso S.S. CAVESE 1919

avverso le sanzioni:

- dell'inibizione per mesi 6 inflitta al Sig. Accarino Adolfo;
- della penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva alla società S.S. Cavese 1919; inflitte a seguito di deferimento del

ACCOLTO, e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata

Procuratore Federale - nota n. 3695/361pf10-11/Sp/blp del 13.12.2010 - per violazioni degli artt. 10, comma 3 e 4, comma 1 C.G.S., in relazione al titolo I), paragrafo IV, lett. A), punto 2) del C.U. 117/A del 25.5.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 42/CDN del 04.01.2011)

3) Ricorso U.S. LATINA CALCIO S.R.L.

avverso le sanzioni:

- dell'inibizione per giorni 30 inflitta al Sig. Michele Condò, Presidente e legale rappresentante pro tempore U.S. Latina Calcio S.r.l.;

- della penalizzazione di punti 2 in classifica da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva alla società U.S. Latina Calcio S.r.l.;

inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale - nota n. 3363/276pf10-11/SP/gb dell'1.12.2010 - per le violazioni degli artt. 1, comma 1 e 4, comma 1 C.G.S., in relazione al Titolo III Criteri Sportivi e Organizzativi, punti 15) e 16) del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione ai Campionati Professionistici 2010/2011, di cui ai Com. Uff. n. 117/A del 25.5.2010 e 71/A del 9.8.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 44/CDN del 19.1.2011)

ACCOLTO e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata

4) Ricorso TRAPANI CALCIO S.R.L.

avverso le sanzioni:

- dell'inibizione per giorni 30 inflitta al Sig. Morace Vittorio Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore Trapani Calcio S.r.l.;

- della penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva, alla società Trapani Calcio S.r.l.;

inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale – nota n. 3344/271pf10-11/SP/gb del 1.12.2010 - per le violazioni degli artt. 1, comma 1 e 4, comma 1 C.G.S., in relazione al Titolo III Criteri Sportivi e Organizzativi, punto 11) del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione ai Campionati Professionistici 2010/2011, di cui ai Com. Uff. n. 117/A del 25.5.2010 e 71/A

RESPINTO

del 9.8.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 46/CDN del 19.1.2011)

5) Ricorso A.S. GUBBIO 1910 S.R.L.

avverso le sanzioni:

- dell'ammenda di € 20.000,00;
 - della penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva alla società A.S. Gubbio S.r.l.;
- inflitte a seguito di deferimenti del Procuratore Federale note nn.:
- 3337/112pf10-11/SP/mg del 30.11.2010 per le violazioni degli artt. 1, comma 1 e 4, comma 1 C.G.S., in relazione al Titolo III Criteri Sportivi e Organizzativi, punto 7);
 - 3384/281pf10-11/SP/mg - del 1.12.2010 – per le violazioni degli artt. 1, comma 1 e 4, comma 1 C.G.S., in relazione al Titolo III Criteri Sportivi e Organizzativi, punto 11);
- del Sistema delle Licenze Nazionali, di cui al Com. Uff. n. 117/A del 25.5.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 44/CDN del 19.1.2011)

PARZIALMENTE ACCOLTO, e, per l'effetto, annulla la sola sanzione dell'ammenda. Conferma nel resto

6) Ricorso VIRTUS ENTELLA S.R.L.

avverso le sanzioni:

- dell'inibizione per giorni 30 inflitta al Sig. Gozzi Antonio;
 - della penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva, alla società Virtus Entella S.r.l.;
- inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale – nota n. 3335/268pf10-11/SP/gb del 30.11.2010 – per le violazioni degli artt. 1, comma 1 e 4, comma 1 C.G.S., in relazione al Titolo III Criteri Sportivi e Organizzativi, punto 11) del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione ai Campionati Professionistici 2010/2011, di cui ai Com. Uff. nn. 117/A del 25.5.2010 e 71/A del 9.8.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 46/CDN del 19.1.2011)

RESPINTO

7) Ricorso VILLACIDRESE CALCIO S.R.L. RESPINTO

avverso le sanzioni:

- dell'inibizione per giorni 60 inflitta al Sig. Marrocu Siro;
- della penalizzazione di punti 5 in classifica da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva alla società Villaciderese Calcio S.r.l.;
inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale - nota n. 3334/267pf/10-11/SP/gb del 30.11.2010 - per le violazioni degli artt. 1, comma 1 e 4, comma 1 C.G.S. in relazione al Titolo III Criteri Sportivi e Organizzativi, punti 11) 12) 13) 15) 16) del Sistema delle Licenze Nazionali, di cui al Com. Uff. n. 117/A del 25.5.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 45/CDN del 19.1.2011)

8) Ricorso TRITIUM CALCIO 1908 S.R.L. RESPINTO

avverso le sanzioni:

- dell'inibizione per giorni 60 inflitta al Sig. Luzzana Giacomo;
- dell'inibizione per giorni 60 inflitta al Sig. Zanga Alberto;
- della penalizzazione di punti 2 in classifica alla società Tritium Calcio 1908 S.r.l.;
inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale - nota n. 3345/270pf/10-11/SP/gb del 30.11.2010 - per le violazioni degli artt. 1, comma 1 e 4 comma 1 C.G.S. in relazione al Titolo III Criteri Sportivi e Organizzativi, punti 11) 12) del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione ai Campionati Professionistici 2010/2011, di cui al Com. Uff. n. 117/A del 25.5.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 46/CDN del 19.1.2011)

9) Ricorso SAVONA 1907 F.B.C. S.P.A.

RESPINTO

avverso le sanzioni:

- dell'inibizione per giorni 60 inflitta al Sig. Pesce Andrea;
 - della penalizzazione di punti 4 in classifica da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva alla società Savona 1907 F.B.C. S.p.A.;
- inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale – nota n. 3346/272pf10-1/SP/gb del 30.11.2010 - per le violazioni degli artt. 1, comma 1 e 4, comma 1 C.G.S. in relazione al Titolo III Criteri Sportivi e Organizzativi, punti 11) 13) 15) e 16) del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione ai Campionati Professionistici 2010/2011, di cui al Com. Uff. n. 117/A del 25.5.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 45/CDN del 19.1.2011)

10) Ricorso FERALPISALO' S.R.L.

RESPINTO

avverso le sanzioni:

- dell'inibizione per giorni 30 inflitta al Sig. Pasini Giuseppe;
 - della penalizzazione di punti 2 in classifica da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva alla società Feralpisalò S.r.l.;
- inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale – nota n. 3365/277pf10-1/SP/gb dell'1.12.2010 - per le violazioni degli artt. 1, comma 1 e 4, comma 1 C.G.S. in relazione al Titolo III Criteri Sportivi e Organizzativi, punti 11) e 12) del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione ai Campionati Professionistici 2010/2011 di cui al Com. Uff. n. 117/A del 25.5.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 46/CDN del 19.1.2011)

11) Ricorso SPEZIA CALCIO S.R.L.

RESPINTO

avverso le sanzioni:

- dell'inibizione per giorni 30 inflitta al Sig. Volpi Gabriele;
- dell'inibizione per giorni 30 inflitta al Sig. Jacopetti Aldo;

• della penalizzazione di punti 2 in classifica da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva, alla società Spezia Calcio S.r.l.;

inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale – nota n. 3506/279pf10 11-1/SP/mg del 6.12.2010 - per le violazioni rispettivamente ascritte degli artt. 1, comma 1 e 4, comma 1 C.G.S. in relazione al Titolo III Criteri Sportivi e Organizzativi, punti 11) e 12) del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione ai Campionati Professionistici 2010/2011, di cui al Com. Uff. n. 117/A del 25.5.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 45/CDN del 19.1.2011)

12) Ricorso SPEZIA CALCIO S.R.L.

RESPINTO

avverso le sanzioni:

- dell'ammenda di € 5.000,00 inflitta al Sig. Volpi Gabriele;
- dell'ammenda di € 20.000,00 inflitta alla società Spezia Calcio S.r.l.;

inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale – nota n. 3501/303pf10-11/SP/mg del 6.12.2010 - per le violazioni rispettivamente ascritte degli artt. 1, comma 1 e 4, comma 1 C.G.S. in relazione al Titolo III Criteri Sportivi e Organizzativi, punto 7) del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione ai Campionati Professionistici 2010/2011, di cui al Com. Uff. n. 117/A del 25.5.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 45/CDN del 19.1.2011)

13) Ricorso CALCIO COMO S.R.L.

RESPINTO

avverso le sanzioni:

- dell'inibizione per giorni 30 inflitta al Sig. Di Bari Antonio,
 - della penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva alla società Calcio Como S.r.l.;
- inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale – nota n. 3390/283pf10-11/SP/mg dell'1.12.2010 - per le violazioni rispettivamente ascritte degli artt. 1, comma 1 e 4, comma 1 C.G.S. in relazione al Titolo III: Criteri Sportivi e Organizzativi, punto 11) del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione ai Campionati Professionistici 2010/2011, di cui al Com. Uff. n. 117/A del 25.5.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 46/CDN del 19.1.2011)

14) Ricorso U.S. FOGGIA S.P.A.

RESPINTO

avverso le sanzioni:

- dell'inibizione per giorni 30 inflitta al Sig. Francavilla Giovanni;
 - dell'inibizione per giorni 30 inflitta al Sig. Marseglia Michele Fabio;
 - della penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva, alla società U.S. Foggia S.p.A.;
- inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale – nota n. 3385/282pf10-11/SP/mg dell'1.12.2010 per le violazioni degli artt. 1, comma 1 e 4, comma 1 C.G.S. in relazione al Titolo III Criteri Sportivi e Organizzativi, punto 11) del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione ai Campionati Professionistici 2010/2011, di cui al Com. Uff. n. 117/A del 25.5.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 44/CDN del 19.1.2011)

15) Ricorso S.S. CAVESE 1919 S.R.L. RESPINTO

avverso le sanzioni:

- dell'inibizione per giorni 30 inflitta al Sig. Accarino Adolfo;
 - della penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva alla società S.S. Cavese 1919 S.r.l.;
- inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale – nota n. 3392/284pf10-11/SP/mg dell'1.11.2010 -.per le violazioni rispettivamente ascritte, degli artt. 1, comma 1 e 4 comma 1 C.G.S., in relazione al Titolo III: Criteri Sportivi e Organizzativi punto 11) di cui al Com. Uff. n. 117/A del 25.5.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 44/CDN del 19.1.2011)

16) Ricorso F.C. CANAVESE S.R.L. RESPINTO

avverso le sanzioni:

- dell'inibizione per giorni 45 inflitta al Sig. Ferraris Francesco;
 - della penalizzazione di punti 3 in classifica da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva, alla società F.C. Canavese S.r.l.;
- inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale – nota n. 3367/278pf/10-11/SP/gb dell'1.12.2010 – per le violazioni rispettivamente degli artt. 1, comma 1 e 4, comma 1 C.G.S., in relazione al Titolo III: Criteri Sportivi e Organizzativi, punti 11) 12) e 16) di cui al Com. Uff. n. 117/A del 25.5.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 46/CDN del 19.1.2011)

17) Ricorso U.S. ALESSANDRIA CALCIO 1912 S.R.L. RESPINTO

avverso la sanzione della penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nella corrente

Stagione Sportiva, inflitta alla reclamante a seguito di deferimento del Procuratore Federale – nota n. 3395/285pf10-11/SP/mg dell'1.12.2010 per le violazioni degli artt. 1, comma 1 e 4, comma 1 C.G.S., in relazione al Titolo III Criteri Sportivi e Organizzativi, punto 11) del Sistema delle Licenze Nazionali, di cui al Com. Uff. n. 117/A del 25.5.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 46/CDN del 19.1.2011)

- 18) Ricorso U.S. PERGOCREMA 1932 S.R.L.** **ACCOLTO**, e, per l'effetto, annulla la delibera avverso la sanzione della penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva, inflitta alla reclamante a seguito di deferimento del Procuratore Federale – nota n. 3369/280pf10-11/SP/gb dell'1.12.2010 per le violazioni degli artt. 1, comma 1 e 4, comma 1 C.G.S., in relazione al Titolo III Criteri Sportivi e Organizzativi, punto 11) del Sistema delle Licenze Nazionali, di cui al Com. Uff. n. 117/A del 25.5.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 46/CDN del 19.1.2011)